



Sentenza n. 195 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Luca Antonini
decisione del 29 ottobre 2024, deposito del 6 dicembre 2024
comunicato stampa del 6 dicembre 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

atto di promovimento: ricorso n. 9 del 2024

parole chiave:

BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA - FINANZA PUBBLICA - CONTRIBUTI REGIONALI - DIRITTO ALLA SALUTE

disposizioni impugnate:

- art. 1, commi 527 e 557, della legge 30 dicembre 2023, n. 213

disposizioni parametro:

- artt. 3, 5, 81, 97, 114, 117, terzo comma, 118, 119 e 120 della Costituzione

dispositivo:

illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - cessata materia del contendere

La Regione Campania ha impugnato l'art. 1, commi 527 e 557, della legge di bilancio 2024, in relazione agli artt. 3, 5, 81, 97, 114, 117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost.

In relazione alla disposizione del **comma 527**, la Corte ha dichiarato **non fondate** diverse delle questioni prospettate dalla ricorrente, inerenti alla legittimità della misura, alle modalità e alla durata del concorso delle Regioni agli obiettivi di finanza pubblica, stabilite nelle more della nuova *governance* economica europea, le quali, peraltro, mostrano la volontà del legislatore statale di non far gravare il suddetto contributo sulle spese relative alla missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, e alla missione 13, Tutela della salute.

Secondo il giudice delle leggi, infatti, in un contesto di risorse scarse, per fare fronte a esigenze di contenimento della spesa pubblica dettate anche da vincoli euro unitari, devono essere **prioritariamente ridotte le altre spese indistinte**, rispetto a quella che si connota come funzionale a garantire il «fondamentale» **diritto alla salute** di cui all'art. 32 Cost., che chiama in causa **imprescindibili esigenze di tutela anche delle fasce più deboli della popolazione**, non in grado di accedere alla spesa sostenuta direttamente dal cittadino, cosiddetta *out of pocket*.

Ciò nonostante, la Consulta, onde **scongiurare l'adozione di "tagli al buio"** da parte di atti legislativi statali, i quali oltre a poter risultare non sostenibili dalle autonomie territoriali,

con imprevedibili ricadute sui servizi offerti alla popolazione, non consentirebbero nemmeno una trasparente ponderazione in sede parlamentare, ha espressamente **sollecitato il legislatore** a non trascurare il coinvolgimento delle sedi già appositamente contemplate e presenti, a tale fine, nell'ordinamento, come la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, al fine di **acquisire adeguati elementi istruttori sulla sostenibilità dell'importo del contributo da parte degli enti** ai quali viene richiesto.

La disposizione in parola è stata, invece, ritenuta **costituzionalmente illegittima** laddove, al quinto periodo, prevede che, in caso di mancato versamento del contributo da parte delle Regioni nel termine stabilito, **si provvede al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a ciascuna di esse**, posto che una simile previsione consentirebbe allo Stato di recuperare l'importo del contributo, non versato tempestivamente da una Regione, anche **riducendo le risorse destinate al finanziamento dei Servizi sanitari regionali e alle politiche sociali e della famiglia**. Per contro, nemmeno nel caso in cui la Regione non abbia versato la propria quota del contributo alla finanza pubblica, lo Stato può "rispondere" tagliando risorse destinate alla spesa costituzionalmente necessaria, tra cui quella sanitaria – già, peraltro, in grave sofferenza – dovendo quindi agire su altri versanti che non rivestono il medesimo carattere. Infine, è stata anche dichiarata la **cessazione della materia del contendere**, limitatamente all'anno 2024, in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 527, cit., poiché e per come *medio tempore* modificato dall'art. 19 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113.

Dal canto suo, poi, il **comma 557** dell'art. 1 è stato, invece, ritenuto **incostituzionale, nella parte in cui non prevede che il decreto** del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, volto a individuare i criteri e le modalità di riparto, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme, del «Fondo per i *test* di *Next-Generation Sequencing* per la diagnosi delle malattie rare», **sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano**, giacché la norma afferisce alla materia di competenza legislativa concorrente «tutela della salute» e che è solo attraverso una leale collaborazione orientata al bene comune che il modello pluralistico riconosciuto dalla Costituzione può svilupparsi, in una prospettiva generativa, verso la **migliore tutela del diritto alla salute**.

Jacopo Ferracuti